

Codice A1103A

D.D. 26 luglio 2022, n. 466

**Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 45 del 1989 (F. 1 VID/2017)**



**ATTO DD 466/A1103A/2022**

**DEL 26/07/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo**

**OGGETTO:** Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 45 del 1989 (F. 1 VID/2017)

Visti gli atti trasmessi con nota prot. n. 1146 del 22.11.2017 della Regione Carabinieri Forestale “Piemonte” Stazione di Alba (CN) a carico del signor *omissis*, nato ad *omissis* ed ivi residente in *omissis*, in qualità di trasgressore e dello stesso in qualità di legale rappresentante dell’*omissis*, sede a *omissis*, in qualità di obbligato in solido, nei confronti dei quali con processo verbale n. 54/2017 del 22.09.2017 elevato da Agenti di P.G., per i fatti constatati in Località *omissis* nel Comune di *omissis*, è stato accertato quanto segue:

violazione dell’art. 1, c. 1 della L.r. 45/1989 relativo alla modificazione d’uso di suoli in zone sottoposte a vincolo idrogeologico in assenza di autorizzazione;

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

atteso altresì che risulta agli atti che il sig.re *omissis* ha presentato nei termini degli scritti difensivi facendo altresì richiesta di audizione, regolarmente tenutasi in data 13 luglio 2022;

esaminate le argomentazioni esposte in tali sedi e considerate le stesse non aventi di per sé natura esimente in ordine alla responsabilità delle violazioni contestate tenuto conto che, come ampiamente documentato dagli accertatori, lo sradicamento degli alberi ed il loro successivo accumulo ed ammassamento a valle non rientrano tra le semplici “opere di pulizia superficiale” come sostenuto dal trasgressore quando, viceversa, le stesse, insistendo su una fascia di protezione posta a valle dell’appezzamento che sovrasta il canalone del *omissis*, richiedevano l’autorizzazione ex art. 1 della L.r. 45/1989 che, nel caso di specie, era in capo alla Regione per l’estensione dell’area interessata ed i volumi di scavo realizzati, ben superiori a quelli indicati dal sig.re *omissis*;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell’accertatore;

visto in particolare l'art. 1, c. 1 della L.r. n. 45/1989 come sanzionato dall'art. 13, c. 1 della medesima Legge;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

atteso che l'entità dell'infrazione accertata, le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi nonché la personalità del soggetto vanno valutate ai fini della determinazione della sanzione amministrativa; circostanze che, nel caso di specie, tenuto conto della gravità comunque moderata riportata nel verbale da parte degli accertatori e del tempo trascorso dalla condotta giustificano, in questa sede, una riduzione della sanzione;

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- visto l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;
- vista la dgr 29-5460 del 3 agosto 2017 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

*determina*

in Euro 5.000,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa e in Euro 10,61 la somma dovuta per spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

#### INGIUNGE

al sunnominato sig.re *omissisomissis*, in qualità di trasgressore nonché in qualità di obbligato in solido di pagare la somma complessiva di **Euro 5.010,61** di cui Euro 5.000,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **mediante versamento sul c/c p. N. 26103143 intestato alla Tesoreria Regione Piemonte, P.zza Castello N. 165 - Torino – Sanzioni amministrative – Codice IBAN IT 02 F 07601 01000 000026103143** - (con invito a citare nella causale del bollettino di versamento il numero di protocollo della presente determinazione di ingiunzione).

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, N. 72.

In caso di pagamento operato dall'obbligato in solido secondo il disposto dell'art. 6 legge 689/81 costui ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.Lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende

l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella